

REGIONE MOLISE  
SETTORE GESTIONE TERRITORIO  
Sezione Strumenti Urbanistici e Attivita'  
23 18-08-03  
IL RESPONSABILE  
Geom. Franco Tomaro

COMUNE di

CASALCIPRANO

(CAMPOBASSO)

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

APPROVATO CON DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE N° 50  
DEL 18/12/1999

IL SINDACO

IL SINDACO  
Geom. Franco Tomaro



REGIONE MOLISE

Assessorato Regionale alle politiche del territorio  
Approvato con deliberazione di Giunta Reg.le  
n. 1454 del 21.10.00

P.C.C. n. 14 NOV 2000

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE

NORME DI ATTUAZIONE

REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE IV

DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO

DEL TRASPORTO E DELLA CASA

Approvato con deliberazione PROGETTAZIONE, TECNOPROGETTO

N° 1458 del 29.09.03

U 3074 2003

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO

Geom. F. Tomaro

Arch. Salvatore LALLA

ALL N.

B

SCALA



SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

VIA DUCA D'AOSTA 30 I 90046/47

86100 CAMPOBASSO

## ZONA A

- 1) E' classificata zona A la formazione più antica del centro abitato e coinvolge anche le prime propagini di espansione con caratteristiche analoghe al nucleo primitivo. Pertanto la perimetrazione della zona A comprende la maggior parte del tessuto edilizio esistente.
- 2) L'intera zona A è stata suddivisa in varie sottozone anche ai fini di eventuali piani di recupero, ai sensi dell'art. 27 della L. 457 del 05.08.1978.
- 3) Prima della formazione dei piani di recupero, l'attività edilizia sarà limitata alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture edilizie esistenti.
- 4) Sarà inoltre autorizzata la ristrutturazione edilizia e il restauro conservativo (di cui all'art. 31 lettere a, b, c e della citata Legge 457) senza aumento di superficie calpestabile o di volume. Al fine di eventuale adeguamento sismico, è consentita la realizzazione di un cordolo, con altezza inferiore a cm. 30, al di sopra della muratura esistente nell'osservanza del D.M. 16.01.1996.
- 5) Tutti gli altri interventi sono soggetti alla preventiva formazione del piano di recupero di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 28 della citata L. 457, che dovrà interessare l'intero isolato o subcomparto, così come individuati nella tavola di zonizzazione, anche se l'intervento sarà limitato alla singola unità residenziale.

6) Negli interventi contemplati dalla legislazione vigente, in assenza di piano di recupero, saranno rispettati gli elementi formali, materici e cromatici del contesto.

- In particolare, il manto di copertura sarà costituito da coppi di argilla cromaticamente analoghi a quelli esistenti e con gli stessi elementi, salvo eventuali inserti di mattoni pieni, saranno riproposti i tipici coronamenti (romanelle).

Per gli infissi esterni è previsto l'uso del legno verniciato, profili di alluminio verniciato con spigoli "arrotondati" o PVC bianco.

Eventuali nuove aperture per botteghe o autorimesse, di luce superiore a mt. 1.80, saranno arretrate di almeno cm. 60 del filo esterno della parete con gli elementi di chiusura cromaticamente analoghi agli altri infissi esterni.

- La finitura esterna delle facciate sarà in pietra locale a vista, con modesti inserti di mattoni pieni chiari, o intonaco colorato in tinte pastello comprese nella gamma delle ocre, oltre al verde acqua, azzurro chiaro e rosa. È escluso il colore bianco. Campiture cromatiche più decise potranno proporsi in sede di piano di recupero.

Nella stessa zona, le soglie ed eventuali stipiti e architravi, di finestre e balconi dovranno essere realizzate in pietra calcarea locale o materiale similare dello spessore di almeno cm. 8, ovvero in mattoni chiari ad una testa o in pietra artificiale "graniglia".

- Nella stessa zona non sono consentiti aggetti sulle aree pubbliche (strade) ad eccezione della gronda, la cui sporgenza dovrà essere contenuta nella misura di cm. 40, e dei pluviali che non potranno sporgere oltre i cm. 15.

- Non sono consentiti balconi con soglie aggettanti oltre i cm. 15, salvo nei casi che i balconi aggettino su pertinenze private o sui marciapiedi e si trovino ad una quota superiore ai mt. 3.20 dagli stessi. In questo caso, comunque, gli aggetti saranno contenuti entro i cm. 80.

I parapetti o ringhiere, di loggie o balconi, saranno costituiti da elementi di metallo semplici (quedrelli di ferro di sezione compresa tra 1.00 e 2.00 cmq. posti ad interasse compreso tra 7.00 e 10.00 cm. con la sovrapposizione di adeguato corrimano in elemento piatto o scatolare).

Potranno essere autorizzate inferriate di diversa fattura, sempre che siano bene inserite nell'ambiente circostante e chiara espressione dell'artigianato autentico. I colori consentiti sono: il bianco, nero, grigio ferro o colori scuri.

- Eventuali zoccolature saranno realizzate in pietra boiardiata o malta cementizia arricchita di graniglie e sabbia grossa e/o ghiaietto.

## ZONA B<sub>1</sub>/B<sub>2</sub>

Come zona B<sub>1</sub> si sono individuate alcune aree, in buona parte già edificate, ai margini della zona A.

In tale zona sono state individuate alcune modeste fasce di edificazione come completamento o ampliamento di costruzioni esistenti, nonché due nuove sagome ubicate all'ingresso del centro abitato, in prossimità dell'edificio scolastico. In relazione a specifiche esigenze, l'Ufficio Tecnico comunale provvederà a proporre schemi planovolumetrici, in analogia a quanto già fatto per le sagome B<sub>1.1</sub> e B<sub>1.2</sub> e per le zone C, nel rispetto dei parametri di seguito dettati:

- indice fondiario non superiore a 3 mc/mq.
- altezza del fronte a monte non superiore a mt. 6.50, verso valle l'altezza del fronte può essere elevata di mt. 1.50 e quindi raggiungere l'altezza di mt. 8.00 in caso di terreni particolarmente acclivi con pendenze superiori al 30%;
- la linea di gronda sarà, per quanto possibile parallela all'asse stradale;
- i nuovi fabbricati sono intesi come completamento della quinta edilizia, per cui saranno rispettosi del linguaggio rurale degli edifici limitrofi o a confine;
- la quinta edilizia può prevedere varchi, al piano strada per l'accesso a fondi comuni (orti);
- in caso di interruzione della quinta dovrà essere rispettata una distanza tra i due corpi di fabbrica di almeno mt. 7.00 con fronti ciechi e mt. 10.00 con fronti finestrati;
- l'ampliamento della sagoma edilizia esistente può avvenire o mediante semplice aggregazione o previa demolizione e ricostruzione del nuovo fabbricato, sempre nel rispetto dell'indice fondiario.



Per le due sagome B<sub>1.1</sub> e B<sub>1.2</sub>, negli schemi planovolumetrici allegati, sono stati riportati tutti i dati di massimo ingombro dell'edificio nonché le distanze minime dai confini di proprietà.

Per quanto attiene le caratteristiche formali, tecniche e cromatiche valgono le prescrizioni dettate per la zona A, salvo che per gli aggetti dei balconi che sono consentiti sino a mt. 1.00, sempre che sporgono su aree private o su spazi pedonali.


Nelle due zone classificate B<sub>2</sub>, verso sud, valgono le stesse norme dettate per la zona B, ad esclusione dell'altezza dei fabbricati che può raggiungere quella media di mt. 7.50 nel rispetto del citato D.M. 16.01.1996.

Tali zone comprendono alcune nuove sagome edilizie e relative volumetrie, riportate sulla tavola di zonizzazione, che potranno subire modifiche planimetriche sempre nel rispetto della distanza minima di mt. 10.00 dai fabbricati esistenti e mt. 5.00 dai confini di proprietà. Nei casi previsti di strutture bifamiliari su fasce di terreni contigui sarà autorizzata la costruzione anche di una sola unità residenziale su istanza del proprietario che impone comunque al vicino la successiva costruzione in aderenza, che sarà rispettosa del linguaggio formale della struttura precedente.

Anche per le sagome in zona B<sub>2</sub>, l'Ufficio Tecnico predisporrà, in relazione a specifiche richieste, opportuni grafici come per le fasce di completamento in zona B<sub>1</sub>.




In tale zona, eventuali balconi in aggetto possono raggiungere una sporgenza di mt. 1.20 sempre che ricadano su aree private o spazi pedonali e siano posti ad un'altezza minima di mt. 3.20 dal piano di calpestio esterno.

Per le nuove volumetrie, in zona B<sub>2</sub> (ampliamenti o completamenti) l'indice fondiario non potrà superare quello di 2 mc/mq.






tot mc 750








$$\frac{H_1 + H_2}{2} \approx 7.50$$

$$\sqrt[3]{L} \quad \frac{2}{3} L$$



SEZ. X-X

## ZONA B<sub>e</sub>

Come zona B<sub>e</sub> sono state definite alcune fasce di costruzioni, lungo la diramazione della Cipranense, a servizio delle residenze poste a monte e utilizzabili come autorimessa, cantina e rimessa in genere.

Tali costruzioni saranno composte da una serie di box a confine, con profondità di mt. 6 e larghezza definita dalle aree di proprietà.

Le costruzioni di che trattasi saranno arretrate di mt. 1.50 dal ciglio della strada e avranno un'altezza, alla linea di gronda, non superiore a mt. 2.50 misurata in corrispondenza della stessa strada.

La copertura sarà a tetto, con manto di coppi in argilla, ovvero il manufatto risulterà completamente interrato, quindi coperto con terreno di coltivo.

## ZONA C

Sono state classificate come zona C (completamento) alcune aree, in cui già è in atto la costruzione di abitazioni singole o destinate a più membri della stessa famiglia.

La perimetrazione di tali zone comprende fabbricati già costruiti o in fase di costruzione o già legittimati da regolare concessione edilizia.

Le nuove costruzioni dovranno rispettare le sagome planimetriche di ingombro massimo, previste nella tavola di zonizzazione, salvo modeste traslazioni delle stesse sagome, in relazione allo stato dei luoghi, da concordare con l'ufficio tecnico comunale.

Comunque non potranno essere superate le volumetrie riportate nella tavola di zonizzazione rispettando la distanza minima dai confini di proprietà fissati in mt. 5.00.

La zona C è stata suddivisa in sei sottozone per le quali sono dettate specifiche norme e sono state proposte sagome planovolumetriche, in scala 1:500, di massimo ingombro.

Per tutte le zone C oltre a precisare le volumetrie massime va precisato il rispetto della L. 24.03.1989 n. 122 "Nelle nuove costruzioni, anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi di parcheggio in misur non inferiore a 1 mq / 10 mc di costruzione".

Le volumetrie consentite sono quelle indicate sulla tavola di azionamento e sugli schemi grafici allegati alle stesse norme di attuazione.

- 1) La sottozona C<sub>1</sub> comprende un'area di modesta estensione servita dalla via Maddalena e prevede la costruzione di cinque fabbricati a schiera, con caratteristiche formali simili, per una volumetria complessiva di mc. 3750 e un volume quindi per il singolo fabbricato pari a mc. 750.

L'interruzione della schiera comporta la perdita della cubatura pari a quella riferita alla singola unità residenziale (mc. 750).

L'altezza massima consentita è pari a mt. 7.00.

- 2) La sottozona C<sub>2</sub> servita dalla stessa via Maddalena comprende un'area a valle, in cui sono state proposte quattro edifici a schiera con volumetria del singolo fabbricato contenuta entro i mc. 700 assoggettata alle stesse norme dettate per la zona C<sub>1</sub>, la viabilità di servizio prevista sarà realizzata, previa apposita convenzione da stipularsi con il comune, a carico dei proprietari dei lotti edificabili a monte della stessa infrastruttura con la partecipazione del 50% dei proprietari a valle. Nella convenzione sarà stabilito che i proprietari dei lotti che dovranno realizzare la strada, con i relativi servizi in rete, saranno esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.

In quest'ultima area esiste già un vecchio fabbricato con annessa fornace il cui restauro, auspicabile, contempla anche un'espansione a monte, riportato nello specifico elaborato in scala 1:500, della sezione attuale, senza modificare la linea di gronda.

Sulla stessa zona sono state ubicate tre sezioni edilizie comprese quella più a monte interessante due proprietà confinanti.

L'altezza max per le costruzioni, misurata dal terreno sistemato alla linea di gronda, è fissata a mt. 7.00.

Il volume max computabile, per ogni singola sagoma, è pari a mc. 700.

- 3) Come sottozona C<sub>3</sub> è stata perimetrata una fascia di terreno, servita dalla strada che collega l'abitato a Spinete, costituente l'estrema propaggine sud dell'area urbana.

Tale zona comprende un fabbricato in via di completamento nonché le sagome planimetriche di altri due fabbricati da costruire, muniti di relativa concessione edilizia.

Alle sagome edilizie di cui innanzi sono state aggiunte altre sagome di completamento con caratteristiche di residenze unifamiliari ad eccezione di una bifamiliare interessante due lotti confinanti (p.lle 365 e 367).

L'altezza, a monte verso la strada, è fissata in mt. 6.50, misurata dal terreno sistemato alla linea di gronda, quella a Valle deve essere contenuta nei mt. 9.50.

La richiesta di concessione sarà corredata da una completa e puntuale documentazione grafica relativa alla viabilità di servizio per le singole residenze.

Le volumetrie massime consentite sono quelle indicate sugli elaborati grafici

- 4) E' stata delimitata e classificata come sottozona C<sub>4</sub> una modesta area di espansione, a ridosso del centro abitato sulla diramazione della Cipranense, in cui sono state inserite tra le strutture abitative alcune sagome ad un solo livello destinate a magazzini o negozi.

L'altezza dei volumi residenziali sarà contenuta entro i mt. 6.50 misurati dall'asse stradale alla linea di gronda, prospiciente la stessa strada.

I soli volumi per magazzini, di altezza non superiore a mt. 3.50 potranno essere coperti a terrazzo. Comunque per tutti i dati planovolumetrici si rimanda all'allegato relativo.

- 5) Come sottozona C<sub>5</sub> è stata individuata un'area a monte della viabilità di collegamento con la F.V. Biferno, verso N-E, in prossimità dell'area scolastica. Anche in questo caso l'area comprende una sagoma da costruire, già legittimata da relativa C.E. All'orma del fabbricato di cui innanzi sono state aggiunte altre due sagome per complessivi mc. 2750 con destinazione di unità abitative plurifamiliari. Per tutti i parametri, compresi quelli relativi all'andamento delle falde, si rimanda allo specifico allegato in scala 1:500. Anche in questo caso, la domanda di concessione dovrà essere corredata da puntuale progetto esecutivo della viabilità di servizio.

- 6) La sottozona C<sub>6</sub> comprende un'area a monte dell'abitato, in posizione dominante rispetto all'abitato. Sulla stessa area è stata proposta la realizzazione di due cortine di fabbricati a schiera, prevedendo una strada di penetrazione, un'area di parcheggio e uno spazio attrezzato per il gioco dei bambini. Le suddette infrastrutture saranno realizzate a cura e spese dei proprietari dell'area interessata dall'intervento il cui progetto, per la singola edificazione, sarà subordinato all'approvazione di un progetto generale in scala non inferiore a 1:200 dell'assetto generale dell'area con quote planaltimetriche, sezioni delle unità residenziali e progetto esecutivo delle infrastrutture comprensivo della valutazione ambientale.



La convenzione con il Comune, a cui è subordinata ogni singola concessione edilizia, prevederà le modalità di realizzazione, anche parziale, delle opere di urbanizzazione, in relazione ai modi e tempi della edificazione delle singole unità residenziali, con particolare riferimento alla viabilità di servizio e relative opere in rete.

Nella stessa convenzione sarà sancito l'esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte dei proprietari dell'area interessata dall'insediamento classificato come zona C<sub>6</sub>.

Il linguaggio formale, in caso di una singola costruzione dovrà fare riferimento ad un progetto d'insieme approvato dall'Amministrazione.

Tutti i dati necessari ad una progettazione esecutiva sono contenuti nell'allegato C<sub>6</sub> in cui sono stabiliti, tra l'altro, gli ingombri massimi per le varie sagome nonché la distanza minima tra le due cortine di fabbricati.



L'interruzione, possibile, delle cortine produce una riduzione della volumetria complessiva pari a mc. 500, riferita all'unità minima abitativa.

In tal caso dovrà essere osservata una distanza minima pari a mt. 7.00, tra fronti ciechi, ovvero mt. 10.00 tra fronti finestrati.


Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi di parcheggio in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

C<sub>1</sub>

tot mc 3750




SEZ. X-X




SEZ. Y-Y

C<sub>2</sub>

tot. mc 4900






SEZ. X-X









SEZ. Y-Y

C<sub>3</sub>


tot. mc 3600







SEZ X-X



522. Y-Y

$$\frac{H_1 + H_2}{2} \approx 7.50$$



C<sub>6</sub>

tot. mc 6.500

limite di zona

3000 mc


12.00

12.00


18.00

3000 mc

strada comunale valle



H 27.00



H 27.00

SEZ. X-X

#### ZONA D

Come zona D sono state individuate e perimetrare due zone servite dalla viabilità esistente a sud-ovest del centro abitato.

La destinazione delle strutture edilizie previste è quella di attività artigianali e/o commerciali.

Per la zona D, è stata proposta una cortina continua a più piani, collegati da strutture di servizio ad un solo livello, di altezza non superiore a quelle dei volumi commerciali o artigianali.

Tali sagome, volumetricamente, prevedono oltre ad un eventuale piano interrato, un piano terra di altezza compresa tra i mt. 4.00 e 4.50 e uno o due piani superiori. In ogni caso l'altezza massima complessiva non potrà superare i mt. 10.00 dal piano di campagna sistemato e comunque la volumetria destinata alla residenza non potrà superare i mc. 500.

Nella tavola di zonizzazione sono indicate, con linea tratteggiata, le possibilità di espansione.

In tale zona solo i piani superiori potranno essere destinati alla residenza, mentre il piano terra è vincolato, per destinazione, ad attività artigianali o commerciali.

La copertura dei volumi residenziali sarà a tetto con analoghe caratteristiche previste per la zona C.

Per la zona D<sub>2</sub> sono previste due sagome destinate ad attività artigianali e/o commerciali con possibilità di espansione indicate con linea tratteggiata sulla tavola di azzonamento.

Per tale zona le costruzioni sono assoggettate alle stesse norme della zona D, salvo che per l'eventuale volume residenziale che sarà limitato ad un solo livello e quindi l'altezza complessiva dei fabbricati non potrà superare i mt. 7.50 dal piano di campagna sistemato.

Per le due zone, in fase di progettazione, dovranno essere individuate superfici di uso pubblico, nella misura non inferiore al 10% dell'area del lotto, in adiacenza con la viabilità di servizio.

Inoltre il progetto dovrà prevedere aree di parcheggio nella osservanza di quanto dettato al punto 1 dell'art. 5 del D.M. 02.04.1968 n. 1444 nonché, per attività commerciali dovranno essere previsti ulteriori aree a parcheggio come disposto al punto 2 dello stesso articolo 5 del citato D.M.

### ZONA D<sub>3</sub>

Come zona D<sub>3</sub> è stata classificata una modesta area artigianale in località MOLINELLO, in prossimità della strada che collega l'abitato a Spinete e comprende una struttura esistente già destinata ad attività artigianali per la quale è previsto un ampliamento riportato in planimetria.

Per le altre zone non ancora impegnate da strutture edilizie sono dettati i seguenti parametri:

Lotto minimo	mq.	800.00
Ic (indice copertura)		0.30
If (indice fondiario)	mc/mq	2
Hmax	mt.	7.50
Dc (distanza dai confini)	mt.	6.50

Le volumetrie saranno destinate ad attività artigianali e/o commerciali, nell'osservanza di tutte le altre norme vigenti con particolare riferimento a quanto previsto in materia di scarichi dei rifiuti solidi e liquidi.

Solo nella misura del 25%, sempre contenuto nella volumetria massima di mc. 500, la cubatura consentita potrà essere destinata a residenza, purchè compatibile con l'attività artigianale.

Per le aree di parcheggio vanno osservate le prescrizioni dettate per zone D<sub>1</sub> e D<sub>2</sub>.

## ZONA E (agricola)

E' definita E tutta la restante parte del territorio comunale non interessata da boschi escluse le zone perimetrare destinate ad altre funzioni (borgate, area cimiteriale, area attrezzata per il tempo libero).

Nella zona agricola l'attività edificatoria è regolata delle seguenti norme:

- lotto minimo 1500 mq.
- Indice Fondiario complessivo  
di cui solo il 30% potrà essere destinato a funzioni residenziali 0.10 mc/mq.
- Indice fondiario riferito al lotto 0.25 mc/mq.
- Indice di copertura 0.05 mq/mq.
- Altezza massima 6.50 mt.
- Volume residenziale max consentito 750 mc.
- D. min dai confini o dal ciglio di strade interpoderali e/o vicinali 5.00 mt.
- Per le distanze dal ciglio di altre strade si rimanda al D.M. 1.4.68 come previsto dall'art. 19 della L 765 del 6.8.67

In considerazione del notevole fenomeno di polverizzazione della proprietà terriera è consentito agli agricoltori, proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo, la edificazione sulla particella meglio servita purchè le volumetrie complessive non superino quelle riferite all'intera proprietà. Tutta l'estensione agricola, investita dal volume da realiz-

zare, con l'indice di 0.03 mc/mq., per le strutture residenziali, deve essere vincolata con l'obbligo della trascrizione.

Gli stessi soggetti potranno realizzare strutture produttive legate, comunque, all'attività agricola quali capannoni per l'allevamento intensivo di pollame, ovini e bovini, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale, in deroga a quanto dettato per la zona, con le seguenti prescrizioni:

- lotto minimo 5000 mq.
- indice di copertura 20%
- altezza massima  
ad eccezione di eventuali volumi tecnici quali sili, ecc. 4.50 mt.
- D. min. dai confini 10.00 mt.

Nel caso di richiesta, contestuale alla struttura produttiva, di una costruzione per abitazione, quest'ultima deve essere ubicata alla distanza minima di 10 mt. dalla prima.

Per i soggetti che non siano agricoltori, a qualsiasi titolo, l'accorpamento è limitato ad una estensione massima pari al doppio della superficie del lotto interessato dalla edificazione.

Gli interventi edilizi, in zona E, dovranno essere improntati a grande semplicità, nel rispetto del linguaggio formale delle preesistenze.



A tal fine tutti i fabbricati rurali di nuova costruzione, escluse le strutture produttive, devono avere uno sviluppo planimetrico rettangolare, con l'asse maggiore coincidente, per quanto possibile, con la curva di livello, coperti a tetto con falda unica o doppia. \*

Al corpo di fabbrica principale potranno aggregarsi degli elementi semplici a pianta rettangolare o quadrata con copertura a tetto, eventualmente sfalsato rispetto al piano di copertura del corpo principale e ad esso parallelo.

Loggie o terrazze praticabili, al primo piano, sono autorizzabili, come coperture piane di una parte, non superiore al 25% della superficie complessiva dell'edificio. Tale norma vale anche per eventuali tagli della copertura come dettato al punto successivo.

Non sono consentiti elementi emergenti dalle falde quali abbaini, lucernai, ecc.; eventuale illuminazione del piano sottotetto potrà essere ottenuto tramite vetrate, di dimensioni non superiori a cm. 40x60, complanari alle falde, ovvero tagli delle stesse con piani verticali per uno sviluppo planimetrico contenuto entro il 25% della superficie complessiva della copertura.

Anche nello studio delle bucaure saranno tenuti in considerazione i rapporti tra pieni e vuoti dei fabbricati esistenti. Eventuali mensole di balconi non potranno aggettare dal filo esterno della muratura oltre cm. 50. \*\*

Eventuale porticato sarà limitato entro il 25% della superficie coperta e, comunque, sarà computato ai fini dell'indice di copertura.

Per gli elementi di finitura esterna sono previsti: la pietra locale con limitati inserti di mattoni pieni in tinta chiara, il calcestruzzo a faccia vista, l'intonaco con i colori in pasta o rivestiti con tinte a base di calce. I colori da utilizzare per le finiture esterne saranno il grigio chiaro o le tonalità pastello comprese fra le ocre, i verdi e i rosa con esclusione del bianco.

Le pendenze delle falde di coperture devono essere contenute tra il 30% ed il 35%, con manto in cotto chiaro (coppo, marsigliesi o portoghesi). \*\*\*

L'aggetto delle gronde dovrà essere contenuto entro i cm. 40.00.

L'Amministrazione potrà predisporre, tramite l'ufficio tecnico o altra forma (concorsi di idee, consulenze di tecnici specializzati, ecc.), eventuali tipologie planoaltimetriche. In tal caso saranno impartite disposizioni puntuali per la progettazione e costruzione dei fabbricati in zona E.

## ZONA E,

Come zona E, sono state classificate sei borgate per le quali valgono le norme generali della zona E in assenza di eventuali piani particolareggiati di recupero.

Per tali zone, individuate con una circonferenza sulla tav. 4 del territorio in scala 1:5000, sono autorizzati tutti gli interventi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del Titolo I Sezione B del Regolamento Edilizio.

Inoltre tutte le strutture esistenti potranno essere comunque sopraelevate sino ad un'altezza massima, misurata alla linea di gronda, di mt. 6.50, nel rispetto di quanto dettato al punto C<sub>3</sub> del D.M. 16.01.1996.

Tali sopraelevazioni dovranno conformarsi, per caratteristiche formali e tipologiche, alla struttura preesistente e dovranno essere rispettosi del contesto.

## ZONA E<sub>2</sub>

Come zona E<sub>2</sub> sono state classificate tre borgate e precisamente CESE, VALLI e COLLE GUARDIA le cui planimetrie e relative perimetrazioni sono allegate alla tav. 4.

Nelle due borgate di CESE e VALLI, l'una in prossimità dell'area cimiteriale e l'altra sulla viabilità per Sant'Elena Sannita - Frosolone, oltre agli interventi previsti per la zona E, potrà essere proposta la edificazione di annessi (rimessi di attrezzi, e macchine agricole, ecc.) ovvero di volumi abitativi nel rispetto dei successivi parametri fatti selvi i vincoli di altra natura:

- Lotto minimo	mq.	300
- D. dai confini	m.	5.00
- Indice fondiario	mc/mq	1.0
- Volume max	mc	500
- Hmx	mt.	6.50

E' consentita la costruzione a confine.

Per le eventuali nuove costruzioni l'Ufficio tecnico, sentito il parere degli Enti interessati, stabilirà le distanze da osservare dalla viabilità esistente.

I nuovi fabbricati saranno improntati a grande semplicità rispettando, sotto l'aspetto materico e tipologico, le preesistenze, oltre a quanto, in merito, dettato dalla normativa della Zona E.

Per la borgata COLLE GUARDIA gli interventi autorizzabili sono riconducibili a quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 del citato Titolo I Sezione B dell'allegato Regolamento

Edilizio con la possibilità della conversione d'uso dei vari immobili mediante limitati interventi di trasformazione interna.

E' facoltà dell'Amministrazione predisporre per la stessa borgata, come per altri nuclei rurali, un piano di recupero per il restauro di una architettura rurale di notevole interesse storico - ambientale.

#### CONVERSIONE D'USO

Per tutti i fabbricati preesistenti e ~~in~~ inclusi nel perimetro del centro urbano e precisamente nelle zone classificate come A, B e C nonché nelle zone E (agricola), nell'ottica di una riqualificazione turistica-culturale dell'intero territorio comunale, potrà essere consentito l'uso ricettivo, di accoglienza, di ristoro ed altro, purchè rispondenti ai requisiti tecnico-sanitari previsti dalla normativa vigente per le singole attività, e sempre che la nuova destinazione non risulti in contrasto con le disposizioni legislative nazionali e regionali.

## SERVIZI (amministrativi)

### ZONA F<sub>1</sub> (istruzione)

E' classificata come zona F<sub>1</sub> un'area già impegnata dalle attrezzature scolastiche comprendenti la scuola elementare e materna.

Su tale zona, ai fini edificatori, potranno sorgere solo strutture di pertinenza o completamento a quanto già realizzato.



#### ZONA H (cimiteriale)

Nella zona H, comprendente l'area del cimitero e una fascia minima di rispetto, sono consentiti solo opere edilizie relative alla sepoltura e alla commemorazione dei defunti oltre ai servizi, come previsto dalle vigenti norme.

Per tutti i fabbricati ricadenti in tale zona sono consentiti solo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

P (parcheggio)

Con la lettera P sono state individuate una serie di aree destinate a parcheggio. Su tali aree, una volta sistemate, potranno essere autorizzate le installazioni di pensiline o semplici recinzioni per la custodia delle autovetture in sosta.

### ZONE T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> e T<sub>3</sub>

Sono state classificate come zone T<sub>1</sub> e T<sub>2</sub> alcune aree a margine della costruenda strada a scorrimento veloce, ad Ovest del centro abitato, di collegamento tra la F.V. Biferno e la F.V. Trigno; come zona T<sub>3</sub> è stata perimetrata un'ampia zona in prossimità del Biferno servita dal primo tratto della viabilità di collegamento tra la F.V. Biferno e Casalciprano.

Come zona T<sub>1</sub> è stata definita una fascia pianeggiante, con una parte più estesa e compatta a nord anche se meno dolce sotto l'aspetto orografico, servita da una strada comunale, parallela alla costruenda viabilità, posta a monte della riva sinistra del torrente Casalciprano.

Su tale area è prevista la realizzazione di modeste infrastrutture turistiche e/o di attrezzature per il tempo libero.

Sull'area potranno essere localizzati ricoveri per la sosta dei cavalli utilizzati per le escursioni, servizi destinati agli utenti quali modesti locali ristoro con vendita di prodotti alimentari tipici, zone di sosta, aree per campeggi ecc.

Le opere edili, in tale zona, saranno rivolte al recupero dei modesti volumi preesistenti e alla infrastrutturazione dell'area.

E' consentito l'ampliamento delle modeste strutture esistenti o la realizzazione di nuovi volumi improntati alla estrema semplicità con caratteristiche tipologiche riferite

all'architettura rurale della zona, utilizzando un indice fondiario pari a 0.5 mc./mq. per un'altezza contenuta entro i mt. 7.00.

Sono classificate come zona T<sub>2</sub> due modeste aree sempre a margine della nuova viabilità in costruzione: una riferita ad un fabbricato interessante le particelle 165 e 998 del foglio 5, di cui si è proposta la ristrutturazione e il recupero con modesti ampliamenti contenuti nella misura massima del 25% da destinare a struttura per accoglienza e ristoro inserito in un percorso turistico; l'altra, posta di fronte all'area di servizio per carburanti interessante le particelle 230, 231 e 236 del foglio 11, su cui è prevista la costruzione di una modesta struttura ricettiva per gli automobilisti.

La edificazione su tale area sarà assoggettata alle seguenti norme:

- lotto minimo	2500 mq.
- Indice di copertura	0.20 mq/mq.
- Indice fondiario	0.50 mc/mq.
- Altezza massima	7.50 mt.
- Distanza minima dai confini e dal perimetro di zona	10.00 mt.

Va rilevato che l'area individuata e perimetrata osserva una distanza di mt. 30.00 dalla sede carrabile della nuova viabilità.

Nell'area di servizio, posta tra il torrente e la nuova viabilità oltre ai normali impianti per la distribuzione di carburanti potrà realizzarsi una tettoia di protezione ed un modesto servizio-bar con annessi locali igienici.

Nell'area definita come zona T3, oltre a quanto previsto per la zona T, potrà essere proposta la realizzazione di uno specchio d'acqua nell'area in prossimità del fiume Biferno, e attività di pesca sportiva e un campo per minigolf o altro nella parte a monte della strada di collegamento col centro abitato.

Questa attività, previo accordo con il proprietario pubblico nel caso che l'amministrazione potesse attivare o su terreno di proprietà pubblica, potrebbe essere attuata con alcuni metri di verde urbano, compresi chioschi e edicole, aree di sosta e arborate, percorsi pedonali ecc. Per quanto riguarda la protezione del fiume Biferno, si suggerisce di

#### ZONA V<sub>1</sub> (verde d'arredo)

Sono state classificate come V<sub>1</sub> due aree su largo della Vittoria, già arredate, oltre ad altre due poste a monte e a valle della strada d'ingresso al centro abitato.

Queste ultime, previo acquisizione al patrimonio pubblico nei modi che l'Amministrazione potrà attivare e su organica proposta progettuale, potranno essere attrezzate con elementi di arredo urbano, compreso chioschi o edicole, essenze arbustive o arboree, percorsi pedonali ecc. Per eventuali recinzioni e/o protezioni si farà uso di paletti di castagno.



A V<sub>2</sub> (verde sportivo)

Le state classificate come zona V<sub>2</sub> due aree destinate a piccole attrezzature sportive o ludiche in genere, una a rischio del municipio, su cui è già stato realizzato un campo da tennis e l'altra in prossimità della zona D, destinata a piccole attrezzature per il tempo libero e/o attività sportive compreso la realizzazione di modesti volumi da utilizzare come spogliatoio o deposito di attrezzi.

## ZONA V<sub>2</sub> (verde sportivo)

Sono state classificate come zona V<sub>2</sub> due aree destinate a piccole attrezzature sportive o ludiche in genere, una a ridosso del municipio, su cui è già stato realizzato un campo da tennis e l'altra in prossimità della zona D, destinata a piccole attrezzature per il tempo libero e/o attività sportive compreso la realizzazione di modesti volumi da utilizzare come spogliatoio o deposito di attrezzi.

## ZONA V<sub>o</sub>

Sono classificate come zona V<sub>o</sub> delle aree private a margine del centro abitato, all'interno del perimetro urbano in cui, per la particolare orografia dei luoghi o per il degrado dovuto al dilavamento superficiale del terreno, è stata prevista una sistemazione del territorio con piantumazione di idonee assenze arboree e arbustive atte al consolidamento delle pendici. Ovvero, per terreni destinati a colture orticole, è prescritta la sistemazione a gradoni dei siti (terrazzamento), facendo uso di muri a secco in pietrame.

## ZONA V<sub>T</sub>

La zona V<sub>T</sub> si riferisce all'area dell'Annunziata, in cui sono in atto una serie di iniziative, di carattere turistico-sportivo, comprendenti la realizzazione di un campo di calcio con annesso spogliatoio, un campo da tennis nonché il recente restauro della chiesetta dell'Annunziata e di un fabbricato rurale.

In tale area gli interventi saranno disciplinati da norme specifiche, allegate a un piano particolareggiato, che sarà redatto a cura dell'Amministrazione.

La delimitazione dell'area in sede di programma di fabbricazione assume carattere indicativo.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI CASALCIPRANO**  
Provincia di Campobasso

Publicata all'Albo Pretorio  
Reg. Pub. N. 66  
in data 22-05-03

**REGIONE MOLISE**  
**DIREZIONE GENERALE IV**  
**DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO**  
**DEI TRASPORTI E DELLA CASA**

Approvato con deliberazione di ~~CC~~ - G.R.

N° 1138 del 29.09.03

U. 3 OTT. 2003

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
GEOM. F. TOMARO

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero **7** Del **05-04-003**

**OGGETTO**

**MODIFICA PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE COMUNALE - PROVVEDIMENTI.-**

L'anno **duemilatre** il giorno **cinque** del mese di **aprile** alle ore 12,20 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

DR. MIRANDA Francesco	P	LOMBARDI Nunzio	P
MASTRACCHIO Pietro Donato	A	ANTONECCHIA Michele	A
CASTELLI Eliseo	P	CARROZZELLI Michele	P
RAMUNDO Nunziantonio	P	LOMBARDI Giovanni	P
VICARIO Sabatino	P	LOMBARDI Lorenzo	P
BATTISTA Luigi	A	ROSSI Domenico Enzo	P
TANCREDI Giuseppe	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor DR. MIRANDA Francesco in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor DR. DI GIROLAMO Franco.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**REGIONE MOLISE**  
**SETTORE GESTIONE URBANISTICA**  
**Sezione Strumenti Generali e Attuativi**  
Espresso allegato al parere 1023 del 18.07.03  
IL RESPONSABILE  
Geom. F. Tomaro



# COMUNE DI CASALCIPRANO

(Prov. di Campobasso)

Comune di Casalciprano

Indirizzo: n. 26 - 86019-Casalciprano (CB) - tel. 0874/504131 - fax 0874/504944 - E. 30002900705 - P. rec. 00215860703 - C. C. P. 12981856

## INTERCALARE - 1 -

### PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE COMUNALE

“modifiche alle norme urbanistiche”

ART. 5 – TITOLO II – “NORME FINALI” del Regolamento Edilizio vigente

- Nelle parti ove ricorre “AMMINISTRAZIONE COMUNALE” deve intendersi “COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE O ALTRI ORGANI PREPOSTI DALL'ENTE ALL'ESAME ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI”.
- Fermo restando tutte le disposizioni del regolamento edilizio, l'attraversamento di strade interpoderali, comunali e vicinali non interrompono la superficie di terreno presa in considerazione ai fini del riconoscimento di “LOTTO MINIMO”.
- Per le zone E – E<sub>1</sub> – E<sub>2</sub> la costruzione di pareti non finestrate è consentita a confine nel rispetto di quanto previsto dall'art. 873 e seguenti del Codice Civile. Per costruzioni a minore distanza dal confine o da quella prevista dal piano, necessita l'accordo tra le parti e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile.
- Le aree delimitate ed individuate come zone “E<sub>1</sub>” ed “E<sub>2</sub>”, debbono considerarsi aree urbane.
- Le sagome, fermo restando le superfici massime di ingombro, possono essere traslate del 75% e modificate nei lati del quadrilatero.  
Le costruzioni a schiera possono realizzarsi su lotti unici o accorpati da due o più proprietari. Le stesse, sia nel caso di lotto unico che di mancato accorpamento, possono essere realizzate anche parzialmente.
- Per le zone e sottozone “A” – “B” – “C” ed “E”, nel rispetto dei relativi piani, sono ammesse costruzioni o ristrutturazioni destinate a piccole ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI non moleste e non inquinanti a carattere familiare fermo restando le prescrizioni e gli indici planovolumetrici previste per la zona interessata.



### ZONA "A"

All'art.4 le parole " ....con altezza inferiore a cm.30 ...." sono sostituite " ...con altezza minima non inferiore a cm.30 e comunque di altezza rispettosa della normativa sismica....".

All'art.6 - 2° capoverso - si elimina la frase " Eventuali nuove aperture per botteghe o autorimesse, di luce superiore a mt.1.80 , saranno arretrate di almeno cm.60 del filo esterno della parete con gli elementi di chiusura cromaticamente analoghi agli altri infissi esterni".

### ZONA "B<sub>1</sub> - B<sub>2</sub>"

Al secondo capoverso si aggiungono le parole "....esaminati ed approvati dalla Commissione Edilizia o altro organo preposto".

### ZONA "E" AGRICOLA

Che "l' indice di copertura , per mero errore formale di battitura, previsto in 0,05 mq./mq." deve intendersi **0,35 mq./mq.**

- Sono assimilabili alle strutture produttive costruzioni destinate ad ogni tipo di allevamento, depositi di derrate agricole e rimesse o ricoveri di attrezzature e mezzi agricoli.
- Al 12° capoverso la dicitura " ....esterno della muratura oltre cm.50." deve intendersi " ....esterno della muratura oltre cm.100."
- Al 14° capoverso la dicitura "....contenute tra il 30% ed il 35% ....." deve intendersi " ....contenute tra il 25% ed il 35%....".

## ZONA A

- 1) E' classificata zona A la formazione più antica del centro abitato e coinvolge anche le prime propagini di espansione con caratteristiche analoghe al nucleo primitivo. Pertanto la perimetrazione della zona A comprende la maggior parte del tessuto edilizio esistente.
- 2) L'intera zona A è stata suddivisa in varie sottozone anche ai fini di eventuali piani di recupero, ai sensi dell'art. 27 della L. 457 del 05.08.1978.
- 3) Prima della formazione dei piani di recupero, l'attività edilizia sarà limitata alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture edilizie esistenti.
- 4) Sarà inoltre autorizzata la ristrutturazione edilizia e il restauro conservativo (di cui all'art. 31 lettere a, b, c e d della citata Legge 457) senza aumento di superficie calpestabile o di volume. Al fine di eventuale adeguamento sismico, è consentita la realizzazione di un cordolo, **con altezza minima non inferiore a cm. 30 e comunque di altezza rispettosa della normativa sismica**, al di sopra della muratura esistente nella osservanza del D.M. 16.01.1996.
- 5) Tutti gli altri interventi sono soggetti alla preventiva formazione del piano di recupero di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 28 della citata L. 457, che dovrà interessare l'intero isolato o subcomparto, così come individuati nella tavola di zonizzazione, anche se l'intervento sarà limitato alla singola unità residenziale.

6) Negli interventi contemplati dalla legislazione vigente, in assenza di piano di recupero, saranno rispettati gli elementi formali, materici e cromatici del contesto.

- In particolare, il manto di copertura sarà costituito da coppi di argilla cromaticamente analoghi a quelli esistenti e con gli stessi elementi, salvo eventuali inserti di mattoni pieni, saranno riproposti i tipici coronamenti (romanelle).

Per gli infissi esterni è previsto l'uso del legno verniciato, profili di alluminio verniciato con spigoli arrotondati o PVC bianco.

- La finitura esterna delle facciate sarà in pietra locale a vista, con modesti inserti di mattoni pieni chiari, o intonaco colorato in tinte pastello comprese nella gamma delle ocre, oltre al verde acqua, azzurro chiaro e rosa. E' escluso il colore bianco. Campiture cromatiche più decise potranno proporsi in sede di piano di recupero.

Nella stessa zona, le soglie ed eventuali stipiti e architravi, di finestre e balconi dovranno essere realizzate in pietra calcarea locale o materiale similare dello spessore di almeno cm. 8, ovvero in mattoni chiari ad una testa o in pietra artificiale (graniglie).

## ZONA B<sub>1</sub>/B<sub>2</sub>

Come zona B<sub>1</sub> si sono individuate alcune aree, in buona parte già edificate, ai margini della zona A.

In tale zona sono state individuate alcune modeste fasce di edificazione come completamento o ampliamento di costruzioni esistenti, nonché due nuove sagome ubicate all'ingresso del centro abitato, in prossimità dell'edificio scolastico. In relazione a specifiche esigenze, l'ufficio Tecnico comunale provvederà a proporre schemi planovolumetrici, **esaminati ed approvati dalla Commissione Edilizia o altro organo preposto**, in analogia a quanto già fatto per le sagome B<sub>1,1</sub> e B<sub>1,2</sub> e per le zone C, nel rispetto dei parametri di seguito dettati:

- indice fondiario non superiore a 3 mc/mq.
- altezza del fronte a monte non superiore a mt. 6,50. verso valle l'altezza del fronte può essere elevata di mt. 1,50 e quindi raggiungere l'altezza di mt. 8,00 in caso di terreni particolarmente acclivi, con pendenze superiori al 30%;
- la linea di gronda sarà, per quanto possibile parallela all'asse stradale;
- i nuovi fabbricati sono intesi come completamento della quinta edilizia, per cui saranno rispettosi del linguaggio rurale degli edifici limitrofi o a confine;
- la quinta edilizia può prevedere varchi, al piano strada per l'accesso a fondi comuni (orti);
- in caso di interruzione della quinta dovrà essere rispettata una distanza tra i due corpi di fabbrica di almeno mt. 7,00 con fronti ciechi e mt. 10,00 con fronti finestrati;
- l'ampliamento della sagoma edilizia esistente può avvenire o mediante semplice aggregazione o previo demolizione e ricostruzione del nuovo fabbricato, sempre nel rispetto dell'indice fondiario.

## ZONA E (agricola)

E' definita E tutta la restante parte del territorio comunale non interessata da boschi escluse le zone perimetrate destinate ad altre funzioni (borgate, area cimiteriale, area attrezzata per il tempo libero)

Nella zona agricola l'attività edificatoria è regolata dalle seguenti norme:

- lotto minimo 1500 mq.
- Indice Fondiario complessivo  
di cui solo il 30% potrà essere destinato a funzioni residenziali 0.10 mc/mq.
- Indice fondiario riferito al lotto 0.25 mc/mq.
- **Indice di copertura** 0.35 mq/mq.
- Altezza massima 6.50
- Volume residenziale max consentito 750 mc.
- D. min dai confini o dal ciglio di strade interpoderali e/o vicinali 5.00 mt.
- Per le distanze dal ciglio di altre strade si rimanda al D.M. 1.4.68 come previsto dall'art. 19 della L 765 del 6.8.67

In considerazione del notevole fenomeno di polverizzazione della proprietà terriera è consentito agli agricoltori, proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo, la edificazione sulla particella meglio servita purché le volumetrie complessive non superino quelle riferite all'intera proprietà. Tutta l'estensione agricola, investita dal volume da realiz-



A tal fine tutti i fabbricati rurali di nuova costruzione, escluse le strutture produttive, devono avere uno sviluppo planimetrico rettangolare, con l'asse maggiore coincidente, per quanto possibile, con la curva di livello, coperti a tetto con falda unica o doppia.

Sono assimilabili alle strutture produttive costruzioni destinate ad ogni tipo di allevamento, depositi di derrate agricole e rimesse o ricoveri di attrezzature e mezzi agricoli.

Al corpo di fabbrica principale potranno aggregarsi degli elementi semplici a pianta rettangolare o quadrata con copertura a tetto, eventualmente sfalsato rispetto al piano di copertura del corpo principale e ad esso parallelo.

Loggie o terrazze praticabili, al primo piano, sono autorizzabili, come coperture piane di una parte, non superiore al 25% della superficie complessiva dell'edificio. Tale norma vale anche per eventuali tagli della copertura come dettato al punto successivo.

Non sono consentiti elementi emergenti dalle falde quali abbaini, lucernai, ecc.; eventuale illuminazione del piano sottotetto potrà essere ottenuto tramite vetrate, di dimensioni non superiori a cm. 40x60, complanari alle falde, ovvero tagli delle stesse con piani verticali per uno sviluppo planimetrico contenuto entro il 25% della superficie complessiva della copertura.

Anche nello studio delle bucatore saranno tenuti in considerazione i rapporti tra pieni e vuoti dei fabbricati esistenti. Eventuali mensole di balconi non potranno aggettare dal filo esterno della muratura oltre cm. 100.



Eventuale porticato sarà limitato entro il 25% della superficie coperta e, comunque, sarà computato ai fini dell'indice di copertura.

Per gli elementi di finitura esterna sono previsti: la pietra locale con limitati inserti di mattoni pieni in tinta chiara, il calcestruzzo a faccia vista, l'intonaco con i colori in pasta o rivestiti con tinte a base di calce. I colori da utilizzare per le finiture esterne saranno il grigio chiaro o le tonalità pastello comprese fra le ocre, i verdi e i rosa con esclusione del bianco.

Le pendenze delle falde di coperture devono essere contenute tra il 25% ed il 35%, con manto in cotto chiaro (coppo, marsigliesi o portoghesi).

L'aggetto delle gronde dovrà essere contenuto entro i cm. 40.00.

L'Amministrazione potrà predisporre, tramite l'ufficio tecnico o altra forma (concorsi di idee, consulenze di tecnici specializzati, ecc.), eventuali tipologie planoaltimetriche. In tal caso saranno impartite disposizioni puntuali per la progettazione e costruzione dei fabbricati in zona E.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI CASALCIPRANO**  
Provincia di Campobasso

Publicata all'Albo Pretorio  
Reg. Pub. N.  
in data 06-10-03

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero **29** Del **04-10-003**

**OGGETTO**

**MODIFICA PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE COMUNALE - PROVVEDIMENTO DELLA REGIONE MOLISE - PRESA D'ATTO.**

L'anno **duemilatre** il giorno **quattro** del mese di **ottobre** alle ore 12,15 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

DR. MIRANDA Francesco	P	LOMBARDI Nunzio	P
MASTRACCHIO Pietro Donato	P	ANTONECCHIA Michele	P
CASTELLI Eliseo	P	CARROZZELLI Michele	P
RAMUNDO Nunziantonio	P	LOMBARDI Giovanni	P
VICARIO Sabatino	P	LOMBARDI Lorenzo	P
BATTISTA Luigi	A	ROSSI Domenico Enzo	P
TANCREDI Giuseppe	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor DR. MIRANDA Francesco in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor DR. DI GIROLAMO Franco.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# Regione Molise

## GIUNTA REGIONALE

Ass. Urbanistica

Seduta del 29 SET. 2003

Deliberazione n. 1138

OGGETTO:

COMUNE DI CASALCIPRANO. Variante parziale al vigente regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 29 SET. 2003

nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.: - 3 OTT. 2003

REGIONE MOLISE	
DIREZIONE GENERALE IV	
Viale Elena, 1 - CAMPOBASSO	
Prot. N°	8134
Servizio	Urbanistica

Pres. Ass.

- 1) IORIO
- 2) PATRICIELLO
- 3) CHIEFFO
- 4) DE MATTEIS
- 5) DI SANDRO
- 6) PICCIANO
- 7) ROMANO
- 8) SOZIO
- 9) VITAGLIANO

Angelo Michele  
Aldo  
Antonio  
Rosario  
Filoteo  
Michele  
Angelo Pio  
Antonino  
Gianfranco

PRESIDENTE  
VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE  
"  
"  
"  
"  
"  
"

X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

SEGRETERIO: Giuseppe CAMPOLIETI  
HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Presidenza/Assessorato Direzione Generale IV

Servizio Gestione Urbanistico-Territoriale

La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile del Servizio, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 50, primo comma della L.R. 7 maggio 2002, n. 4 -

Campobasso, li 24.09.2003

Il Responsabile dell'istruttoria

*De Giovanni*

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Geom. Francesco Tomaro

*Tomaro*

Settore Ragioneria Generale

Al sensi dell'art. 51 della L.R. del 7.5.2002, n. 4 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato preregistrato a carico del bilancio regionale dal sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria Generale, che assume la personale responsabilità dell'esatta imputazione e della regolarità contabile della spesa stessa.

Capitolo      Eserc.      Es/Impegno      Importo      Data

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del Servizio

**PREMESSO** che il Comune di Casalciprano, con deliberazione consiliare n. 7 del 05.04.2003, ha adottato la variante parziale al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione, finalizzata ad eliminare difficoltà interpretative di alcune indicazioni e definizioni del testo normativo vigente;

**DATO ATTO** che presso i competenti Settori Regionali Gestione Urbanistica e Beni Ambientali è stata espletata l'istruttoria di rito, formalizzata rispettivamente nel parere urbanistico n. 23 del 18.07.2003, favorevole, ed in quello ambientale, espresso in data 01.07.03 dalla Commissione BB.AA., anch'esso favorevole con alcune precisazioni che si intendono integralmente riportate e trascritte;

**VISTO** il parere sanitario, favorevole, prot. n. 4310 del 01.07.2003, espresso dalla A.S.L. n. 3 - Centro Molise "Campobasso" - ai sensi dell'art. 20, lett. f) della L. 833/78;

**PRESO ATTO** che la III Commissione Consiliare, nella seduta del 10.09.2003, ha espresso parere n. 101 favorevole ed intesa a norma dell'art. 4 della L.R. 7/73 all'approvazione della variante alle Norme Tecniche di Attuazione ed al Regolamento Edilizio del Comune di Casalciprano, così come proposto da questa Giunta Regionale con deliberazione n. 894 del 04.08.2003;

**VISTA** la legislazione urbanistica vigente;

**VISTI** i DD.PP.RR. n. 8/72 e 616/77;

**VISTO** l'art. 4 della L.R. 7/73;

Pareri e deliberati che qui si danno per integralmente trascritti;

## **UNANIME      D E L I B E R A**

di approvare, con le precisazioni ed indicazioni contenute nel parere ambientale del 01.07.03 espresso dalla Commissione Regionale Beni Ambientali, la variante integrativa delle N.T.A e del Regolamento Edilizio del Comune di Casalciprano, già adottata con deliberazione consiliare n. 7 del 05.04.2003.



ALLEGATO FASCICOLO

Il Segretario

07.08.03

**REGIONE MOLISE**  
**DIREZIONE GENERALE IV**  
delle Politiche del Territorio, dei Trasporti, della Casa,  
Valorizzazione del Territorio, Risorse Naturali e Tutela Ambientale  
**Settore Beni Ambientali**

Prot. n. 872  
Risp. Alla nota n. 4525 in data 10 giu. '03  
Pervenuta l'11 giu. '03 al prot. n. 872

Campobasso - 2 LUG. 2003

Oggetto: Comune di CASALCIPRANO. Variante parziale al Programma di Fabbricazione. D.C.C. n. 7 del 5/4/2003

*Dirigente Romario*  
03 LUG. 2003  
DIREZIONE GENERALE  
(Reg. Provinciale di Caserta)  
Per ricezione  
07.08.03

AL SETTORE  
GESTIONE URBANISTICA

SEDE

In esito alla richiesta di parere relativo all'oggetto si comunica che in data 1 lug. '03 la Commissione Beni Ambientali ha espresso parere favorevole.


Si precisa che pur ritenendo ammissibile la modifica della norma relativa alle costruzioni a schiera, si riconosce alle schede tecniche allegate al P.d. F. il valore di linee guida che forniscono indicazioni funzionali ad un'organica definizione dell'insieme degli aggregati edilizi.

Non venga eliminata la frase relativa alla zona "A" - art. 6 - 2° capoverso, ma la dicitura: "di almeno cm. 60 del filo esterno della parete" sia modificata in: " della larghezza della muratura ponendo l'infilso al filo interno della muratura".

Si ritiene che la variante debba comunque essere sottoscritta da tecnico abilitato.

IL PRESIDENTE DELLA C.B.A.  
Arch. Francesco R. Manfredi - Selvaggi

*F. R. Manfredi*



Estensore minuta  
Responsabile Ufficio  
Dirigente Responsabile Sezione

II,  
II,  
II,





24-05-01

## Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

De C. S. M. S. C. A.

Seduta del 17 MAG. 2001

Deliberazione n. 522

OGGETTO:

COMUNE DI CASALCIPRANO. RETTIFICA AL PUNTO 4, LIMITATAMENTE ALLA ZONA "A", DELLE N.T.A. - APPROVAZIONE.

## LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 17 MAG. 2001 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

REGIONE MOLISE	
Direzione Generale IV	
della Pubblica Amministrazione del Territorio e delle Cose	
24 MAG. 2001	
Prot. n. 3222	

1) DI STASI

Giovanni

PRESIDENTE

2) RUTA

Roberto

VICEPRESIDENTE

3) CEA

Natalina

ASSESSORE

4) DELLA FAZIA

Elda

"

5) DE MARCO

Vincenzo

"

6) DI BARTOLOMEO

Luigi

"

7) PAGLIONE

Candido

"

Pres. Ass.

X	
X	
X	
X	
	X
	X

23 MAG. 2001  
 DIRETTORE GENERALE  
 (Ing. Vincenzo Di Grezia)

Per ricezione

24-05-01

SEGRETARIO: Paolo de STEFANO

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

esidenza/Assessorato

Direzione Generale IV

Settore

Gestione Urbanistica

presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di Settore, che esprime parere favorevole  
 ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 60, primo comma della L.R. 3 dicembre 1977, n. 44.

ampobasso, li 15-05-01

L'Istruttore Amministrativo

Di Giovanni F. M. S. C. A.

Il Dirigente Responsabile

di Sezione

R. P. S. M. S. C. A.

V. Il Direttore Generale

Ing. V. Di Grezia

V.

Settore Ragioneria Generale

ensi dell'art. 42 della L.R. del 3.12.1977, n. 44 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato preregistrato a carico del bilancio regionale dal sottoscritto Responsabile del  
 ore di Ragioneria Generale, che assume la personale responsabilità dell'esatta imputazione e della regolarità contabile della spesa stessa.

titolo Eserc. Es/Impegno Importo Data

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Settore



**PREMESSO** che, con deliberazione consiliare n. 6 del 02.04.2001, il Comune di Casalciprano ha rettificato, limitatamente alla zona "A", il punto 4 delle N.T.A., approvato con atto di G.R. n. 1454/2000, dove, per mero errore di trascrizione, ravvisato in fase di applicazione delle norme stesse, era stato indicato "...di cui all'art. 31 lettere a, b, c e della citata legge 457" anziché "...di cui all'art. 31 lettere a, b, c, e d della citata legge 457";

**DATO ATTO** che presso il competente Settore Regionale Gestione Urbanistica è stata espletata l'istruttoria di rito; formalizzata nel parere urbanistico n. 20 del 07.05.2001 - positivo - nella considerazione che la rettifica operata è stata effettivamente determinata da mero errore materiale e che, in ogni caso, la tipologia di interventi definiti dalla lettera "d" del citato articolo 31 della legge 457/78 non contrasta con il principio informatore posto a base della normativa tecnica stabilito per la zona "A";

**RITENUTO** che non ricorrono motivi ostativi all'approvazione della rettifica proposta;

**VISTA** la legislazione urbanistica vigente;

**VISTI** i DD.PP.RR. n. 8/72 e 616/77;

**VISTO** l'art. 4 della L.R. 7/73;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

#### **UNANIME DELIBERA**

– di approvare la rettifica al punto 4 delle N.T.A., limitatamente alla zona "A", del Comune di Casalciprano, come indicato nella delibera di C.C. n. 6 del 02.04.2001, che di seguito si riporta:  
"...di cui all'art. 31 lettere a, b, c, e d della citata legge 457";



ALLEGATI ATTI  
IL SEGRETARIO

di Stefano